

Codice A1406B

D.D. 3 ottobre 2022, n. 1784

**D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017. Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016. Affidamento incarico di collaborazione alla dott.ssa Paola Monaci.**



**ATTO DD 1784/A1400A/2022**

**DEL 03/10/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017. Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016. Affidamento incarico di collaborazione alla dott.ssa Paola Monaci.

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Con DD n. 90 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende, ai sensi della DGR n. 39-6099 del 07.12.2017, stipulare con l'ASL TO3 apposita Convenzione per la collaborazione della dott.ssa Paola Monaci, dirigente psicologo presso l'Azienda stessa, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno pari a n. 2 giorni alla settimana.

Dato atto della Deliberazione n. 847 del 29/09/2022, con la quale il Direttore Generale dell'ASL TO3 ha approvato il testo della convenzione allegata alla presente.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs n.165/2001
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017
- DD n. 90 del 09.02.2018

*determina*

0. di provvedere alla stipula della convenzione con l'ASL TO3, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione, ai sensi della DGR n. 39-6099 del 07.12.2017, della dott.ssa Paola Monaci, dirigente psicologo in servizio presso l'Azienda stessa, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno pari a n. 2 giorni alla settimana (All.1);;
0. di stabilire che la convenzione allegata avrà validità di 36 mesi a decorrere dal 01/10/2022, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23 comma 1 lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)  
Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'A.S.L. TO3 PER  
LA COLLABORAZIONE DELLA DR.SSA Paola MONACI, AI SENSI  
DELLA D.G.R. N. 39-6099 DEL 07/12/2017, NELL'AMBITO  
DEL SETTORE "PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SO-  
CIO SANITARI" DELLA DIREZIONE SANITA' E WELFARE.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali,  
seppure con compiti istituzionali diversi ma comple-  
mentari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale  
concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi  
della promozione, mantenimento e recupero della salu-  
te della popolazione e, in tale ambito si collocano  
le forme di collaborazione tra la Regione e le Azien-  
de nell'ambito delle tematiche relative allo studio  
all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizza-  
zione sanitaria, nonché alle attività ad esse colle-  
gate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 - 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini e la D.D. n. 90 del 09/02/2018 ha approvato lo schema di convenzione - tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del SSR.

L'A.S.L. T03 con Deliberazione direttoriale n. 847 del 29/09/2022 ha approvato la stipulazione della presente Convenzione.

La Regione Piemonte con Determinazione del Direttore Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato la stipulazione della presente Convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

**LA REGIONE PIEMONTE (C.F.n 80087670016)** Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore della Direzione Regionale Sanità e Welfare Dott. Mario MINOLA, nato a Novara (NO) il 13/05/1958 C.F. MNLM-RA58E13F952Z; ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

**L'A.S.L. TO3 (Cod.fiscale/P. IVA 09735650013)**, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Franca DALL'OCCO, nata a Biella il 23/04/1964, ai fini della presente convenzione domiciliata presso la sede legale dell'A.S.L. TO3, in Collegno (TO), Via Martiri XXX Aprile 30

SI CONVIENE E SI STIPULA AI SENSI DELL'ART. 16

DELLA L.R. N. 16/20016 QUANTO SEGUE

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse allo sviluppo delle attività di supporto tecnico/amministrativo di competenza direzionale, in particolare per quanto riguarda specifiche attività connesse con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità e Welfare della Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-sanitari - la Dr.ssa Paola MONACI, dipendente a tempo indeterminato dell'ASL TO3, nata a Firenze il 29 dicembre 1961 e residente a Torino in Corso Trapani, 18 - profilo professionale: Dirigente Psicologo.

3. L'assegnazione temporanea della dr.ssa Paola MONACI ha durata di trentasei mesi, a decorrere dal 01/10/2022, con un impegno pari a n. 2 giorni alla settimana, in orario di servizio e compatibilmente con gli impegni richiesti in ASL TO3 e in base a quanto verrà richiesto, per lo svolgimento delle attività previste dal Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-sanitari. L'assegnazione prevede l'impiego della dr.ssa Paola MONACI presso il Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-sanitari" della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte, con particolare riferimento all'area della psicologia e alle attività connesse con la funzione.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità

dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la dr.ssa Paola MONACI è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La Dr.ssa Paola MONACI permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL TO3. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'osservanza alla normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della Convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro.

Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'Amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diver-

sa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione la dr.ssa Paola MONACI è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

### **REGIONE PIEMONTE**

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA' E WELFARE

Dott. Mario MINOLA

(firmato digitalmente)

### **AZIENDA A.S.L. TO3**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Franca DALL'OCCO

(firmato digitalmente)